

D. La cosiddetta “ora di ricevimento genitori” o “ora parenti” è un obbligo per il docente? E se sì, chi ne deve stabilire criteri e modalità?

R. Prima di affrontare la questione da un punto di vista normativo (CCNL/2007), due precisazioni:

È un dovere/diritto del genitore informarsi sull'andamento dei figli (art. 30 della Costituzione: “E' dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli”).

Rientra nei compiti della scuola (e quindi dei docenti) instaurare un rapporto stretto e collaborativo con i genitori dei propri allievi. Rapporto dal quale la scuola e in particolare i docenti non possono prescindere.

L'art. 29/2 (“Attività funzionali all'insegnamento”) del CCNL/2007 prescrive:

“Tra gli adempimenti individuali **dovuti** rientrano le attività relative:

- a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
- b) alla correzione degli elaborati;
- c) **ai rapporti individuali con le famiglie**”.

Circa le modalità organizzative dei rapporti con le famiglie, il comma 4 prescrive:

“Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d'istituto sulla base delle proposte del collegio docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie”.

L'iter procedurale, dunque, prevede la delibera delle “proposte” da parte del collegio e quindi la delibera dei “criteri” da parte del consiglio d'istituto.

Sempre l'art. 29 al comma 3 prevede:

“Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:

- a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e **l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue**”.

Per maggiore chiarezza indichiamo che tra le 40 ore da destinare alle riunioni del collegio docenti vanno ricomprese:

Per le istituzioni scolastiche (primarie e secondarie di I e di II grado):

- 1) l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno;
- 2) l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali.

Nelle scuole materne e nelle istituzioni educative (di cui al capo XI "Personale delle istituzioni educative" del contratto stesso):

- 1) l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno;
- 2) l'informazione alle famiglie sull'andamento delle attività educative.

Vanno inoltre ricomprese le riunioni dei gruppi disciplinari in quanto articolazioni del collegio docenti.

L'art. 29 definisce, dunque, "i rapporti individuali con le famiglie" come attività rientranti tra gli "adempimenti individuali dovuti".

Per tale attività non è quindi previsto alcun compenso aggiuntivo, al pari della preparazione delle lezioni e della correzione degli elaborati.

Le modalità di organizzazione delle comunicazioni con le famiglie sono definite dal consiglio di istituto sentita la proposta del collegio dei docenti.

Attenzione: Non bisogna però confondere il "rapporto **individuale** con le famiglie" con le riunioni collegiali **di tutti i docenti con i genitori** per la consegna delle pagelle o per le informazioni sull'andamento dei figli.

Esempio: Se il collegio dei docenti (cui compete la deliberazione del piano delle attività) ha deliberato lo svolgimento, nel corso dell'anno scolastico, di alcuni incontri di ricevimento **collettivo** dei genitori (**cosiddetti incontri scuola-famiglia**), tali ore vanno imputate al monte ore (fino a 40 annue) di cui all'art 29 comma 3 lett. a).

Le ore in questo caso rientrano negli obblighi di partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti (e qualora ne sfiorino il tetto vanno retribuite).

Altra cosa sono quindi i "colloqui **individuali**" con i genitori i cui obblighi, come detto, sono definiti da ciascun consiglio d'istituto su proposta del collegio docenti.

Per quanto riguarda tali colloqui il consiglio d'istituto dovrà tenere conto della "accessibilità al servizio".

Deve individuare cioè le soluzioni che meglio consentano ai genitori di usufruire del servizio di "ricevimento" nel rispetto delle esigenze di funzionamento della scuola (art. 29/4 CCNL/2007).

Bisogna dunque individuare i tempi e le occasioni che favoriscano la partecipazione dei genitori ai colloqui con i docenti, senza però che ciò debba comportare limitazioni o compressioni nella erogazione del primario servizio di insegnamento. (Esempio: un docente non potrebbe mai “ricevere” il genitore durante l’ora di lezione).

In diverse scuole esiste ancora la prassi fondata su lunga consuetudine della cosiddetta “diciannovesima ora” settimanale del docente come modalità adottata per assicurare i rapporti individuali con le famiglie.

Prassi da più parti contestata in quanto la “diciannovesima ora” non si configurerebbe come recupero della riduzione dell’ora di lezione da 60 a 50 minuti, a disposizione per supplenze; o ancora per far fronte ad eventuali supplenze improvvise, con obbligo di presenza dietro preavviso e pagata solo se e quando prestata, ma come un vero e proprio “prolungamento” dell’orario di servizio settimanale. E ciò non sarebbe previsto a livello contrattuale.

Come dire, un conto è che i colloqui rientrino negli obblighi del docente e quindi fra i suoi “adempimenti dovuti” (e su questo non c’è dubbio); un altro è che il docente deve mettere a “disposizione” un’ora settimanale (non retribuita) oltre l’orario di servizio previsto dal contratto, tenendo anche conto che in quell’ora non si potrebbe presentare nessun genitore (l’ora “in più” sarebbe quindi prestata in assenza di effettiva necessità).

La questione non è quindi di facile risoluzione, anche se una “pacifica” proposta potrebbe essere quella secondo cui il docente adempie al suo obbligo quando è il genitore a farne richiesta.

A quel punto c’è una manifesta richiesta a cui il docente non potrà sottrarsi.

Però poi ci si rende conto che se la questione non è ben definita (con un giorno e un orario stabilito) è molto difficile coniugare il diritto del genitore con l’obbligo del docente e altresì con l’erogazione del servizio d’insegnamento (pensiamo per esempio al docente che insegna in diverse classi).

E’ anche vero però che con una rigidità di giorno e di orario ci potrebbe essere il genitore che ad una richiesta di incontro “urgente” vede risponderci dal docente “mi dispiace, oggi non ricevo”.

In conclusione, anche questa questione continua ad essere controversa e di non facile soluzione “univoca”, anche se può essere demandata ad un eventuale accordo da regolare in sede di contrattazione integrativa d’istituto.

D. Chi è in servizio in più scuole con quali criteri e modalità effettuerà l’“ora di ricevimento genitori”?

R. I docenti in servizio in più scuole dedicano ai rapporti individuali con le famiglie un tempo proporzionale al loro orario di servizio prestato nelle rispettive istituzioni scolastiche.

Il criterio è lo stesso che vale per le ore funzionali all’insegnamento se si svolge servizio in più scuole: non ci può essere disparità di impegno tra chi ha una sola sede e chi ha più sedi.

Fermo restando le proposte del collegio e la definizione di modalità e criteri stabiliti dal consiglio d'istituto, nel caso più comune del docente che ha due sedi e che fosse prevista un'ora in più rispetto l'orario di servizio settimanale per i colloqui individuali, vorrà dire che il docente effettuerà detti incontri in modo alternato (Esempio: un'ora nella prima settimana del mese solo nella prima scuola; l'ora della settimana successiva nell'altra scuola e così via), oppure saranno i dirigenti delle due scuole ad accordarsi o anche in questo caso la contrattazione d'istituto.